

editoriale

# Diritto e tempo: il futuro è un dovere costituzionale?

di Matteo Carrer

*Il rapporto tra il diritto e il tempo, a ben pensarci, è particolare: una delle caratteristiche fondamentali della norma giuridica è quella di essere vincolante e solo ciò che è (cioè esiste qui e ora) può essere tale. Ciò che sarà appartiene a una sfera diversa, del possibile, del probabile, dello sperato o del non voluto. Le norme declinate al futuro, più che non avere senso, non sono norme.*

*Possono esistere – è fuor di dubbio – obbligazioni future ma si tratta di una categoria diversa, così come possono esistere norme che prevedono alcunché nel futuro (cioè differiscono tutti o alcuni effetti nel tempo) o norme che entreranno in vigore in un tempo futuro.*

*Fin qui, nessun problema, si tratta dell'abituale modulazione degli effetti nel tempo o, in altro ambito, di strumenti che permettono di prendere impegni per il futuro, che sia il contratto o la mozione come strumento di indirizzo politico.*

*Il punto, qui, è un altro, cioè quello secondo cui le norme esistono e sono vigenti oggi ma sono tali da influenzare e guidare il futuro.*

*Ecco il punto interessante: le norme vigenti qui e ora guidano il comportamento futuro dei consociati. Si crede di non dover portare esempi di come il legislatore decida di intervenire oggi con uno scopo tutto futuro. Ecco, dunque, il profilo che si cerca: la produzione legislativa come vincolo per il comportamento futuro.*

*Di nuovo, si potrebbe dire, nessuna novità: le norme servono proprio a mettersi d'accordo oggi su cosa accadrà domani e non dover discutere domani sia sul cosa fare sia sul come farlo. Gli articoli costituzionali sull'elezione del Presidente della Repubblica – per fare un esempio chiaro e noto a tutti – servono esattamente a disciplinare le future elezioni presidenziali. Se venissero*

*cambiate, la modifica non farebbe altro che intervenire su un meccanismo futuro, e non può essere altrimenti. Dunque ci si accorda oggi sul come eleggere il Capo dello Stato quando domani vi sarà il momento di procedere a sceglierne uno.*

*Dunque, è un rapporto particolare quello tra il diritto vigente oggi e gli effetti sul domani, ma – si può affermare – si tratta un rapporto consolidato. Certamente il modo attuale di intendere la convivenza sociale è quella di delegare alla produzione del diritto uno degli strumenti per guidare la convivenza stessa. Il legislatore che inasprisce le pene per un determinato reato sta cercando di diminuirne il numero non certo nell’attimo puntuale in cui la legge entra in vigore, bensì in futuro. Il tutto attraverso norme vincolanti, che influiscono a due livelli: la considerazione interna dei consociati e la punizione. Proprio l’esempio del diritto penale mostra che, davanti a un inasprimento della pena, il consociato dovrebbe essere portato a pensare di evitare quel determinato reato e, nel caso in cui lo commettesse ugualmente, sarà punito e non è escluso che il legislatore supponga che la punizione di uno sia di esempio agli altri secondo dinamiche comportamentali che tutti sperimentano ogni giorno.*

*In questo discorso, manca ovviamente la valutazione concreta: quanti criminali si astengono da un comportamento delittuoso in considerazione dell’aumento della pena edittale? (per restare nell’esempio di diritto penale, sia concesso di non ripetere la domanda adattandola a ogni branca del diritto e sia concesso rimarcare che sia discriminante non la pena bensì il suo aumento).*

*Fin qui, dunque, al di là di possibili speculazioni logiche e filosofiche, si conferma nient’altro che il carattere programmatico del diritto, il suo ruolo strumentale nella dinamica del controllo dei consociati: entrambe affermazioni, sia concesso di nuovo sottolinearlo, non prive di problemi. Eppure, per molti aspetti nihil sub sole novi, trattandosi di meccanismi da un lato noti, dall’altro che escono dall’analisi giuridica per andare su altri aspetti metagiuridici, di riflessione filosofica, sociale e così via.*

*Può interessare, invece, compiere qualche osservazione sul testo costituzionale: che cosa dice la Costituzione sul futuro?*

*La domanda non è posta generalmente: come ama ripetere il Presidente Mattarella la Costituzione è (o può essere) la bussola. Caratteristica della bussola è indicare nell’adesso una direzione futura, poiché chi consulta una bussola, o qualsiasi strumento simile, la fa per sapere dove andare, prima ancora che per conoscere dove è. Dunque, seguendo l’immagine presidenziale, si ponga attenzione critica a come è fatta questa bussola e quale direzione indichi.*

*La legge costituzionale 2/2022 ha introdotto il termine “futuro” in Costituzione, come aggettivo plurale femminile (future) riferito al sostantivo “generazioni”: secondo il nuovo art. 9 co. 3 la Repubblica «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». La Costituzione chiede di pensare al futuro e, se si prende l’indicazione*

*come un comando attuale, si vede che il ragionamento da svolgere è solo parzialmente sovrapponibile a quello svolto sopra, che si è definito standard per il ragionamento e il meccanismo di stampo giuridico. La Costituzione chiede di agire oggi non per dare un indirizzo futuro, bensì di agire oggi affinché oggi stesso si collochino posizioni vantaggiose (gli “interessi”) di soggetti che oggi non partecipano al dibattito politico per la banalissima ragione di non essere ancora nati. Il punto è estremamente complesso perché non chiede solo di stabilire oggi le regole da utilizzare domani e non chiede nemmeno di stabilire oggi quale sia la direzione sociale da promuovere od ostacolare, bensì chiede di attualizzare ad oggi interessi che saranno futuri.*

*Se si segue questa impostazione, il termine che qui interessa – il “futuro” – apparso senza dubbio nel 2022, è solo un modo per affermare qualcosa che la Costituzione già richiama in norme approvate nel 1948. Il riferimento va agli artt. 41 e 4.*

*Il primo citato è il co. 3° dell’art. 41 Cost., anch’esso lievemente modificato dalla riforma costituzionale del 2022 secondo cui «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».*

*La legge “programma” l’attività economica è “indirizzata”: si tratta di un’altra norma tutta al futuro che non guarda soltanto al risultato di domani impostato oggi; bensì, nella doppia relazione futura della programmazione che indirizza, si ritrova quella spinta propulsiva che guida a grande distanza, ma con grande precisione, le attività dei consociati.*

*Ci si potrebbe ulteriormente domandare quali norme ordinarie diano oggi contenuto a questa disposizione costituzionale. Sicuramente sul lato economico-produttivo il contributo dell’Unione europea è determinante e sarebbe ulteriormente interessante approfondire, anche in chiave multidisciplinare, se l’indubbia spinta propulsiva delle istituzioni comunitarie che hanno contribuito in modo determinante a modifiche strutturali dell’economia italiana abbiano prodotto risultati vantaggiosi, o, più semplicemente, a quali risultati abbiano condotto. È (o è stata finora) un vantaggio la globalizzazione? La delocalizzazione? La moneta unica? Proprio nel momento in cui si valuta, si invoca, o si teme (a seconda del punto di vista anche politico) una ulteriore regolazione verso nuovi scenari (per tutti, economici, sociali e climatici) sembra opportuno gettare uno sguardo indietro e vedere come e cosa si è fatto finora attraverso le norme. Non fosse altro, come obiettivo di studio, che per valutare l’impatto dell’attuazione dell’art. 41 Cost.*

*Quanto all’art. 4 Cost., viene in rilievo il secondo comma: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».*

*Anche in questo caso, non si parla di futuro, bensì di progresso, il quale, a rigore, è cosa diversa: se il futuro è un tempo lontano, il progresso è un tempo prossimo qualificato, in*

*particolare valorialmente qualificato. Contribuire al progresso non è semplicemente contribuire a proseguire come si è sempre fatto (sarebbe tradizione, non progresso) ed è palesemente incompatibile con l'andare avanti e peggiorare la situazione. Il progresso, come futuro valorialmente positivo, è qualificato dalla Costituzione come un dovere in capo a ogni cittadino. Da cui la domanda che si è posta in principio: il futuro è un dovere costituzionale? Ovvero, in modo più analitico: la lettura delle norme costituzionali che – direttamente o indirettamente, purché chiaramente – vanno oltre la abituale dinamica politiche-diritto comporta un impegno personale qualificabile come un dovere costituzionale?*

*Se, da un lato, questa domanda pone un problema di effettività, poiché non vi è nulla di più chiaro di un dovere per dare sostanza all'effettività di una norma; dall'altro vedere il futuro come dovere richiede strumenti inevitabilmente coercitivi.*

*Gli interessi delle generazioni future possono comprimere le possibilità delle generazioni attuali? Se sì, a quale limite?*

*La programmazione dell'attività economica indirizzata a fini sociali, o ambientali, può limitare l'iniziativa economica? Se sì, a quale limite?*

*Il dovere di contribuire al progresso della società può comprimere libertà individuali? Se sì, a quale limite?*

*Tutte queste domande, indubbiamente formulate con dei limiti espressivi, ma, si crede, riassuntive degli aspetti problematici posti sopra, pongono a loro volta al centro l'opera del legislatore che a sua volta deve dare sostanza alle norme costituzionali e, in particolare, è l'unico che può rispondere alla seconda metà della domanda, cioè dove si collochino il bilanciamento e i limiti.*

*Nel contempo, però, nella dicotomia che vede il futuro come una promessa e il futuro come una minaccia (spesso declinato nel senso che per lungo tempo e per molte generazioni il futuro è stato una promessa di cose buone e positive, mentre per le generazioni che si affacciano sul nuovo millennio il futuro è molto più una minaccia, fatta di problemi e insuccessi) si inserisce il diritto che – non è un auspicio, ma una domanda – qualifica il futuro come dovere costituzionale, con ciò che ne consegue nel rapporto Stato-cittadino.*